

**Note esplicative**

- a) Indicare eventuali motivi della cancellazione o mancata iscrizione.
- b) L'aspirante che abbia riportato condanne o abbia in corso procedimenti penali o amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, deve indicare le sentenze o i provvedimenti di condanna o di applicazione dei provvedimenti di prevenzione, ovvero la natura del procedimento penale e il reato ascritto
- c) Specificare, ai sensi dell'art. 1 del bando, la categoria per la quale si partecipa al concorso e la relativa decorrenza giuridica.

I candidati appartenenti alla categoria di cui al numero 1) dell'articolo 1 del bando devono dichiarare la qualifica attualmente posseduta, la decorrenza giuridica nella predetta qualifica e la data in cui è stato superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneità.

I candidati appartenenti alle categorie di cui ai numeri 2) 3) 4) 5) e 6) dell'articolo 1 del bando devono dichiarare la qualifica attualmente posseduta, la decorrenza giuridica nella predetta qualifica e l'Amministrazione di appartenenza.

I candidati appartenenti alla categoria di cui al numero 7) dell'articolo 1 del bando devono dichiarare la data di iscrizione all'albo ed eventuali cancellazioni dal medesimo.

- d) Specificare i dati, avendo però cura di riferirli a eventuali anzianità di servizio o professionale maturate in categorie diverse da quella di attuale appartenenza.
- e) Indicare le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
- f) Il candidato deve obbligatoriamente comprovare con idonea certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica

22E08758

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un contingente complessivo di sessantanove posti di personale non dirigenziale, funzionario tecnico, area III, a tempo indeterminato, per i ruoli del personale civile del Ministero della difesa.**

## LA COMMISSIONE RIPAM

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera a), e 2, comma 2, lettere b), c), d) ed e) e art. 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rubricato «Reclutamento del personale»;

Visto, altresì, l'art. 35-*quater* del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale», introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7, che preferisce il candidato più giovane di età in caso di parità di punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame;

Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;



Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e in particolare gli articoli 678 e 1014 rubricati, rispettivamente, «Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari» e «Riserve di posti nel pubblico impiego»;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, rubricato «Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie»;

Visto l'art. 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, rubricato «Ufficio per il processo»;

Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato «Formazione presso gli Uffici giudiziari»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;

Visto, in particolare, l'art. 3 della citata legge 19 giugno 2019, n. 56, rubricato «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 maggio 2021 che nomina la commissione RIPAM;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l'art. 3, comma 4-*bis*, concernente i disturbi specifici di apprendimento;

Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, denominato «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8 concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, denominato «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, recante autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019, reg.ne 1588, per settanta unità di personale civile di terza area funzionale, fascia retributiva F1;

Viste le determinazioni del Segretariato generale della difesa/DNA e dello Stato Maggiore della difesa, trasmesse rispettivamente con note prot. n. 67756 del 20 settembre 2019 e prot. n. 166341 del 3 ottobre 2019, con le quali le sopra menzionate settanta unità autorizzate sono state ripartite tra profili amministrativi (trenta) e profili tecnici (quaranta);



Visto l'esito della procedura di mobilità di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 con cui il Ministero della difesa in data 25 ottobre 2019 ha indetto, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, una procedura di mobilità a domanda, per titoli e colloquio, per la copertura di quaranta posti di terza area funzionale nel profilo professionale di funzionario tecnico, finalizzata all'acquisizione di dipendenti a tempo indeterminato appartenenti a pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, soggette a limitazione delle assunzioni, e l'allegata tabella, che costituisce parte integrante del bando in parola, recante le strutture centrali e periferiche del Ministero della difesa cui destinare il suddetto personale;

Tenuto conto che, in esito all'espletamento della sopra menzionata procedura di mobilità, è stata assunta una unità di personale civile di terza area, con il profilo professionale di ST12 - Funzionario tecnico per la cartografia, presso l'Istituto geografico militare di Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile di ruolo del Ministero della difesa»;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 2016, concernente la ripartizione dei contingenti di personale, come rideterminati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione, distinti per profilo professionale;

Considerato che il Ministero della difesa si è rivolto al Dipartimento della funzione pubblica per l'organizzazione del concorso oggetto del presente bando, anche avvalendosi della Commissione interministeriale RIPAM per l'espletamento della procedura concorsuale;

Atteso che in base a quanto rappresentato dal Ministero della difesa con riferimento al prospetto informativo riferito al 31 dicembre 2021 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità e appartenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, risultano coperte;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022, recante l'aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»;

Fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dell'amministrazione destinataria del presente bando;

Viste le disposizioni normative e i provvedimenti di autorizzazione relativi al reclutamento del personale oggetto del presente bando di concorso;

Delibera:

Art. 1.

*Posti messi a concorso*

1. È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di sessantanove unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nel profilo di funzionario tecnico, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, secondo la seguente ripartizione:

**Codice ST10 - Funzionario tecnico per l'informatica**

Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo software cura sia le attività connesse all'uso complesso e integrato, anche con modalità in rete, di strumenti del sistema informatico per progettare e realizzare banche dati e applicazioni di automazione d'ufficio sia la verifica e controllo tecnico funzionale dei servizi informatici. Gestisce il centro elaborazione e comunicazione dati e cura le problematiche legate alla sicurezza informatica e assicura il monitoraggio dei contratti ICT.

Regione	Posti
Campania	1
Lazio	3
Liguria	1
Totale	5

**Codice ST12 - Funzionario tecnico per la cartografia**

Svolge, in attuazione di procedure tecniche, la propria attività di specialista del settore geotopocartografico, geologico, oceanografico, meteorologico e della documentazione nautica. Svolge e coordina attività di campagna, per l'esecuzione di rilievi geotopocartografici, idrooceanografici e di documentazione nautica utilizzando ogni tipo di strumenti anche complessi in dotazione. Provvede alla acquisizione, elaborazione e interpretazione dei dati per la costruzione e l'aggiornamento della cartografia terrestre e nautica e di quella geologica anche tematica. Provvede alla redazione di documenti e alla progettazione ed esecuzione di elaborati grafici. Partecipa nel campo della geologia, geodesia, geofisica, idrografia, oceanografia e meteorologia alle attività indirizzate alla programmazione e alla gestione tecnico-amministrativa della struttura. Definisce norme operative, specifiche tecniche, norme di collaudo curandone l'esecuzione.

Regione	Posti
Liguria	2
Toscana	1
Totale	3

**Codice ST13 - Funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica**

Svilupa, pianifica e coordina un sistema di gestione a supporto delle diverse attività scientifiche nel campo della biologia, della chimica e della fisica. Se in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 24 luglio 2007 svolge le funzioni di esperto qualificato nei limiti delle attività consentite dal grado di abilitazione conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 230/1995.

Regione	Posti
Lazio	5
Puglia	1
Sicilia	1
Toscana	2
Totale	9

**Codice ST14 - Funzionario tecnico per l'edilizia**

Provvede nel campo dell'edilizia alla progettazione finalizzata a trovare soluzioni rispondenti, anche dal punto di vista normativo, alle esigenze di prestazione e funzionali, alla fattibilità tecnica ed economica, alla qualità architettonica, urbanistica e paesaggistica.

Regione	Posti
Campania	1
Lazio	2
Puglia	1
Veneto	1
Totale	5





Codice ST15 - Funzionario tecnico per l'elettronica, l'optoelettronica e le telecomunicazioni	
Provvede alla progettazione, realizzazione, controllo e sviluppo di impianti e apparati elettronici, optoelettronici, TLC e «tempest», nonché alla loro operatività.	
Regione	Posti
Lazio	5
Liguria	1
Puglia	1
Sicilia	1
Toscana	1
<b>Totale</b>	<b>9</b>

Codice ST16 - Funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici	
Provvede alla progettazione, realizzazione, controllo e sviluppo di lavori su reti, impianti, apparecchiature e congegni elettrici ed elettromeccanici, nonché alla loro operatività.	
Regione	Posti
Campania	1
Emilia-Romagna	1
Liguria	1
Veneto	1
Puglia	2
<b>Totale</b>	<b>6</b>

Codice ST18 - Funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica	
Provvede alla progettazione, realizzazione, controllo e sviluppo di motori e apparati meccanici e alla loro operatività.	
Regione	Posti
Campania	1
Emilia-Romagna	3
Lazio	7
Liguria	3
Puglia	5
Sicilia	1
Umbria	1
<b>Totale</b>	<b>21</b>

Codice ST19 - Funzionario specialista tecnico	
In base alla specifica professionalità tecnica posseduta, a seguito di laurea, abilitazioni e/o iscrizioni all'albo, svolge le peculiari funzioni e le connesse prestazioni professionali nel rispetto dei limiti e con l'esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti la professione di:	
<i>a) architetto nell'ambito dell'edilizia;</i> <i>b) ingegnere nell'ambito dell'edilizia;</i> <i>c) ingegnere nell'ambito dell'elettronica, optoelettronica e telecomunicazioni;</i> <i>d) ingegnere nell'ambito dei sistemi elettrici ed elettromeccanici;</i> <i>e) ingegnere nell'ambito della motoristica e meccanica.</i>	
Regione	Posti
Campania	1

Lazio	2
Liguria	1
Puglia	1
Toscana	3
<b>Totale</b>	<b>8</b>

Codice ST20 - Funzionario specialista scientifico	
In base alla specifica professionalità tecnica posseduta, a seguito di laurea, abilitazioni e/o iscrizioni all'albo, svolge le peculiari funzioni e le connesse prestazioni professionali nel rispetto dei limiti e con l'esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti la professione di:	
<i>a) biologo;</i> <i>b) chimico;</i> <i>c) fisico.</i>	
Regione	Posti
Lazio	1
Liguria	1
Toscana	1
<b>Totale</b>	<b>3</b>

2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cinquanta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congelati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La suddetta percentuale del cinquanta per cento è computata sui posti previsti per ogni singolo codice concorso.

3. Le riserve di legge in applicazione della normativa vigente e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 9.

#### Art. 2.

##### Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell'assunzione in servizio:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore ai diciotto anni;
- c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

##### A. Funzionario tecnico per l'informatica (Codice ST10):


laurea (L): L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-35 Scienze matematiche;

laurea magistrale (LM): LM-18 Informatica; LM-19 Informazione e sistemi editoriali; LM-32 Ingegneria informatica; LM-40 Matematica; LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; LM-66 Sicurezza informatica; o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

##### B. Funzionario tecnico per la cartografia (Codice ST12):

laurea (L): L-07 Ingegneria civile e ambientale; L-17 Scienze dell'architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; L-34 Scienze geologiche;

laurea magistrale (LM): LM-03 Architettura del paesaggio; LM-04 Architettura e ingegneria edile - architettura; LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-79 Scienze geofisiche; LM-80 Scienze geografiche; o titoli equiparati secondo la normativa vigente.



C. Funzionario tecnico per biologia, la chimica e la fisica (Codice ST13):

laurea (L): L-02 Biotecnologie; L-13 Scienze biologiche; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-27 Scienze e tecnologie chimiche; L-30 Scienze e tecnologie fisiche;

laurea magistrale (LM): LM-01 Antropologia culturale ed etnologia; LM-06 Biologia; LM-07 Biotecnologie agrarie; LM-08 Biotecnologie industriali; LM-09 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; LM-13 Farmacia e farmacia industriale; LM-17 Fisica; LM-22 Ingegneria chimica; LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; LM-54 Scienze chimiche; LM-58 Scienze dell'universo; LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale; o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

D. Funzionario tecnico per l'edilizia (Codice ST14):

laurea (L): L-07 Ingegneria civile e ambientale; L-09 Ingegneria industriale; L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia;

laurea magistrale (LM): LM-04 Architettura e ingegneria edile - architettura; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-25 Ingegneria dell'automazione; LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali; o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

E. Funzionario tecnico per l'elettronica, optoelettronica e le telecomunicazioni (Codice ST15):

laurea (L): L-09 Ingegneria industriale; L-30 Scienze e tecnologie fisiche; L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-35 Scienze matematiche;

laurea magistrale (LM): LM-18 Informatica; LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-29 Ingegneria elettronica; LM-32 Ingegneria informatica; o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

F. Funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici (Codice ST16):

laurea (L): L-09 Ingegneria industriale; L-35 Scienze matematiche;

laurea magistrale (LM): LM-25 Ingegneria dell'automazione; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-29 Ingegneria elettronica; o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

G. Funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica (Codice ST18):

laurea (L): L-09 Ingegneria industriale; L-28 Scienze e tecnologie della navigazione; L-35 Scienze matematiche;

laurea magistrale (LM): LM-25 Ingegneria dell'automazione; LM-33 Ingegneria meccanica; LM-34 Ingegneria navale; o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

H. Funzionario specialista tecnico (Codice ST19):

laurea di primo livello o magistrale in ingegneria (qualsiasi indirizzo) e architettura (qualsiasi indirizzo), abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo professionale.

I. Funzionario specialista scientifico (Codice ST20):

laurea di primo livello o laurea magistrale in chimica, biologia o fisica, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo professionale.

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica [www.funzionepubblica.gov.it](http://www.funzionepubblica.gov.it)

d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell'assunzione all'impiego;

e) godimento dei diritti civili e politici;

f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;

i) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;

l) essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 4, del presente bando di concorso.

### Art. 3.

#### Procedura concorsuale

1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze delle commissioni esaminatrici.

2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze delle commissioni esaminatrici, si avvarrà anche di Forze PA.

3. Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi:

a) una prova selettiva scritta, distinta per i codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell'art. 6 (Prova scritta);

b) una prova selettiva orale, distinta per i codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell'art. 7 (Prova orale), riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta di cui alla lettera a);

c) la valutazione dei titoli distinta per i codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, che verrà effettuata con le modalità previste dall'art. 8 (Valutazione dei titoli e stesura della graduatoria finale di merito) solo a seguito dell'espletamento della prova orale con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese negli appositi spazi della domanda di partecipazione.

Le prove di cui alle precedenti lettere a) e b) si svolgeranno esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

La prova di cui alla precedente lettera b) può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, redigerà la graduatoria finale di merito, sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, prova orale e nella valutazione dei titoli.

5. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito, validata ai sensi dell'art. 10 dalla Commissione RIPAM, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati all'amministrazione interessata per l'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo art. 11.





## Art. 4.

*Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.  
Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati*

1. Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì sul Portale «inPA» - disponibile all'indirizzo *internet*: <https://www.inpa.gov.it> - e sul sito ufficiale del Ministero della difesa.

2. La domanda può essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il *format* di candidatura sul Portale «inPA» - raggiungibile dalla rete *internet* all'indirizzo: «<https://www.inpa.gov.it>» - previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio *on-line* della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.

3. La data di presentazione *on-line* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale inPA che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda di partecipazione inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 sulla base delle indicazioni riportate sul Portale «inPA». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al comma 2. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per più codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascun codice. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

4. Nell'apposito *format* di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo auto-certificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;

b) il codice fiscale;

c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

d) il godimento dei diritti civili e politici;

e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;

h) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

i) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli obblighi di leva;

j) di essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

k) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente bando;

l) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell'art. 2 del bando;

m) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui all'art. 8 del presente bando;

n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 9 del presente bando;

o) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando;

p) il codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1, per cui si intende partecipare;

q) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso l'art. 13 «Trattamento dei dati personali».

5. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.

6. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50 per cento del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i *file* dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

7. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata all'indirizzo: [protocollo@pec.formez.it](mailto:protocollo@pec.formez.it)

8. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50 per cento del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i *file* dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

9. L'amministrazione interessata effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



10. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

11. La Commissione RIPAM, Formez PA e l'amministrazione interessata non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

12. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

13. Per le richieste di assistenza legate alla domanda di partecipazione i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito *form* di assistenza presente sul Portale «inPA». Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

14. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della prova scritta, della prova orale e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale «inPA» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it> - Data e luogo di svolgimento della prova scritta e della prova orale sono resi disponibili sul Portale «inPA» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it>

#### Art. 5.

##### Commissioni esaminatrici

1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice è competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.

2. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art. 6, la Commissione RIPAM può nominare appositi comitati di vigilanza.

4. Secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, le sottocommissioni e i comitati di vigilanza sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza. Gli elenchi sono formati dall'amministrazione destinataria della procedura concorsuale che assicura il rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

#### Art. 6.

##### Prova scritta

1. La prova scritta, distinta per i codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, consisterà in un *test* di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere in sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti e si articolerà come segue:

a) una parte composta da venticinque quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:

A. Codice ST10 - Funzionario tecnico per l'informatica:

informatica di base;  
programmi informatici;  
gestione dei servizi;

sistemi operativi;  
tecnologie informatiche;  
sistemi e reti.

B. Codice ST12 - Funzionario tecnico per la cartografia:

topografia e navigazione;  
cartografia;  
geodesia;  
idrografia e oceanografia;  
grafica;  
diritto internazionale marittimo.

C. Codice ST13 - Funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica:

fondamenti di elettrotecnica e meccanica;  
impianti elettromeccanici;  
teoria dei segnali;  
misure elettriche;  
macchine e apparecchiature elettriche;  
impianti elettrici in bassa e media tensione;  
impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica;  
metrologia;  
attrezzature metriche.

D. Codice ST14 - Funzionario tecnico per l'edilizia:

predisposizione e tracciamento del manufatto in muratura;  
tecnica di esecuzione di opere murarie semplici;  
idraulica;  
impianti di condizionamento.

E. Codice ST15 - Funzionario tecnico per l'elettronica, l'optoelettronica e le telecomunicazioni:

fisica;  
chimica;  
metrologia;  
attrezzature metriche.

F. Codice ST16 - Funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici:

fondamenti di elettrotecnica e meccanica;  
impianti elettromeccanici;  
teoria dei segnali;  
misure elettriche;  
macchine e apparecchiature elettriche;  
impianti elettrici in bassa e media tensione;  
impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica;  
metrologia;  
attrezzature metriche.

G. Codice ST18 - Funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica:

fondamenti di elettrotecnica e meccanica;  
impianti elettromeccanici.

H. Codice ST19 - Funzionario specialista tecnico:

elementi di geometria e nomenclatura navale;  
tecnica di lavorazione di base dei composti e vetroresina;  
disegno tecnico, nomenclature e compiti;  
posatura, rivestimenti;  
nozioni di motori endotermici;  
nozioni di impianti di elettrici di bordo.

I. Codice ST20 - Funzionario specialista scientifico:

fondamenti di elettrotecnica e meccanica;  
impianti elettromeccanici;  
teoria dei segnali;  
misure elettriche;  
macchine e apparecchiature elettriche;





impianti elettrici in bassa e media tensione;  
impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica;

metrologia;  
attrezzature metriche.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punti;  
mancata risposta: 0 punti;  
risposta errata: -0,25 punti;

b) una parte composta da otto quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punti;  
mancata risposta: 0 punti;  
risposta errata: -0,25 punti;

c) una parte composta da sette quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

risposta più efficace: +0,75 punti;  
risposta neutra: +0,375 punti;  
risposta meno efficace: 0 punti.

2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30.

3. La prova si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale «inPA» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it> - La data e il luogo di svolgimento della prova, nonché le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, sono resi disponibili sul Portale «inPA» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it> almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

5. I candidati regolarmente iscritti *on-line*, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul Portale «inPA» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it> nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione *on-line* della domanda.

6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta l'esclusione dal concorso.

7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il Portale «inPA» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it>

8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso

disponibile mediante pubblicazione sul Portale «inPA» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it>

9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.

#### Art. 7.

##### *Prova orale*

1. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva e il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà, per ciascun codice concorsuale di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando, è pubblicato sul Portale «inPA» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul sito dell'Amministrazione almeno venti giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

2. La prova selettiva orale, distinta per codice concorso, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie della prova scritta di cui all'art. 6, nonché, per tutti i codici concorsuali, nelle seguenti materie:

legislazione e normativa per la prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

ordinamento del Ministero della difesa;

nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione.

3. In sede di prova orale si procede altresì all'accertamento:

della conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;

della conoscenza e dell'uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e delle competenze digitali.

4. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

5. La commissione esaminatrice, d'intesa con la Commissione RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, si riserva di pubblicare sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul sito dell'Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.

6. Alla prova selettiva orale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30.

#### Art. 8.

##### *Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito*

1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, è effettuata anche mediante il ricorso a piattaforme digitali dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa.

2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di partecipazione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.





3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 10 punti sulla base dei seguenti criteri:

1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso;

ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente;

0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico;

0,5 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale già dichiarata;

1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso;

0,5 punti per ogni *master* universitario di primo livello rilasciato da università pubbliche o private legalmente riconosciute;

1,5 punti per ogni *master* universitario di secondo livello rilasciato da università pubbliche o private legalmente riconosciute;

2,5 punti per ogni dottorato ricerca;

2 punti per ogni diploma di specializzazione.

4. Ultimata la prova selettiva orale di cui al precedente art. 7, la commissione esaminatrice stilerà le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice di concorso, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito in base ai titoli.

5. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.

#### Art. 9.

##### *Preferenze e precedenza*

1. A parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati e invalidi di guerra *ex* combattenti;

c) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra *ex* combattenti;

k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

s) gli invalidi e i mutilati civili;

t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:

a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-*octies*, comma 1-*quater*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'art. 16-*octies*, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli l'aver svolto, con esito positivo, lo *stage* presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione.

6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, deve far pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.foromez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.

#### Art. 10.

##### *Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso*

1. Le graduatorie finali di merito per ciascun codice concorso di cui all'art. 1 saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse all'amministrazione interessata. Le predette graduatorie saranno pubblicate sul Portale «inPA», sul sito <http://riqualificazione.foromez.it> «inPA» e sul sito *web* istituzionale dell'amministrazione interessata.

2. L'avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione delle predette graduatorie sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale «inPA» e sul sito <http://riqualificazione.foromez.it> - Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.



## Art. 11.

*Assunzione in servizio*

1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. I candidati vincitori, secondo l'ordine di graduatoria, sono assegnati alle sedi di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando. I candidati a pena di decadenza devono effettuare la scelta esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate sul Portale «inPA» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it>

In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.

2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo indeterminato, con riserva del Ministero della difesa di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio, nei profili di cui all'art. 1, comma 1, nel personale dell'Amministrazione, nell'area III, posizione economica F1.

3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.

## Art. 12.

*Accesso agli atti*

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito, mediante l'apposito sistema telematico «atti on-line» disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e previa attribuzione di *password* personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.

3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.

4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili *on-line* con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it> secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti - concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di sessantanove unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nel profilo di funzionario tecnico, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.

5. Il responsabile unico del procedimento è l'area produzione preposta alle attività RIPAM.

## Art. 13.

*Trattamento dei dati personali*

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Commissione RIPAM, alle commissioni esaminatrici e alle amministrazioni destinatarie del presente bando di concorso in ordine alle procedure selettive e assunzionali, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione destinataria del presente bando di concorso, nella persona del direttore generale del personale *pro tempore*. Il responsabile del trattamento è Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx n. 15 - 00137 Roma e, per esso, il dirigente dell'area obiettivo RIPAM. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima.

6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente bando.

7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Le graduatorie, approvate dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffuse mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito *internet* <http://riqualificazione.formez.it> e/o attraverso il sito istituzionale del Ministero della difesa nel procedimento selettivo.

8. L'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

## Art. 14.

*Norme di salvaguardia*

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.

2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si applica - tenuto conto della specialità della procedura e della necessità della uniformità della stessa - la disciplina regolamentare in materia di concorsi delle amministrazioni destinarie del presente bando.

3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

4. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

Roma, 6 luglio 2022

*p. Il Dipartimento della funzione pubblica:* FIORI

*p. Il Ministero dell'economia e delle finanze:* CASTALDI

*p. Il Ministero dell'interno:* NICOLÒ

22E09011

